

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA, DISPOSITIVI E MATERIALE SANITARIO VARIO.

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici da somministrazione, prelievo e raccolta, di dispositivi e materiale sanitario vario, specificati nell'allegato capitolato tecnico, occorrenti per le esigenze del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, e dei presidi e strutture sanitarie ubicate nell'ambito territoriale di questa Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 2 TERMINOLOGIE

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Per **AZIENDA SANITARIA** s'intende l'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza

Per **DITTA** s'intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.

ARTICOLO 3 DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di **anni tre** a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli atti di gara, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto come specificato negli articoli che compongono questo capitolato.

In attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un ulteriore periodo massimo di 180 giorni.

L'Azienda Sanitaria si riserva di risolvere il contratto qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presenta gara a condizioni economiche inferiori. In tale ipotesi i prezzi dei prodotti offerti saranno comparati con quelli eventualmente presenti nella convenzione CONSIP.

Qualora a parità di requisiti e caratteristiche merceologiche il prezzo offerto dal miglior offerente sia superiore a quello del paniere CONSIP, l'Azienda Sanitaria richiederà la disponibilità ridurlo rispetto ai prezzi CONSIP.

In caso di diniego si procederà alla revoca dell'affidamento della fornitura con conseguente attivazione della convenzione CONSIP.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

Il contratto potrà essere risolto, altresì, in caso di acquisizioni in unione acquisto tra Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Basilicata della tipologia dei prodotti oggetto del presente capitolato speciale, con conseguente automatica cessazione dell'affidamento della fornitura di quei prodotti facenti parte del presente capitolato che sono stati inseriti nell'elenco unico regionale.

ARTICOLO 4

QUANTITATIVI, TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Le quantità indicate nell'allegato capitolato tecnico, si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale e, pertanto, non saranno vincolanti, ma potranno variare in base alle esigenze degli utilizzatori.

Pertanto il fornitore dovrà consegnare i quantitativi ed i tipi effettivamente necessari e richiesti dall'Azienda Sanitaria, senza poter pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.

L'Azienda Sanitaria si riserva, inoltre, la facoltà nel corso di validità del contratto di fornitura di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per le esigenze operative dei reparti e/o servizi utilizzatori.

I dispositivi dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche minime precisate nel capitolato tecnico.

In particolare dovranno rispondere ai requisiti previsti:

- a) dalla normativa vigente (Farmacopea Europea e Farmacopea Ufficiale ultima edizione);
- b) dalla Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici, recepita con D.Lvo 24 febbraio 1997, n. 46, e s.m.i.

Eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità ricadranno sotto la responsabilità della Ditta.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione devono essere chiaramente leggibili.

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici, recepita con D.Lvo 24 febbraio 1997, n. 46, sui dispositivi oggetto della presente fornitura deve essere apposta la marcatura **CE** secondo il seguente metodo:

CLASSE I

- CE senza numero dell'Organismo Notificato

CLASSE I sterili

- CE + Numero dell'Organismo Notificato

CLASSE IIA non sterili

- CE + Numero dell'Organismo Notificato

L'etichettatura deve contenere, in lingua italiana, le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella

Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio oppure le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo della persona responsabile di cui all'articolo 14, comma 2 o del mandatario del fabbricante stabilito nella Comunità oppure, se del caso, dell'importazione stabilito nella Comunità;

- b) le indicazioni strettamente necessarie per consentire all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione;
- c) se del caso, la parola "STERILE";
- d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola "LOTTO" o il numero di serie;
- e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
- g) per i dispositivi su misura, l'indicazione "dispositivo su misura";
- h) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
- i) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
- j) avvertenze e/o precauzioni da prendere;
- k) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie;
- l) il metodo di sterilizzazione

Se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non è immediatamente chiara per l'utilizzatore, il fabbricante deve indicarlo chiaramente sull'etichetta e nelle istruzioni per l'uso.

I dispositivi e le parti staccabili devono essere identificati, eventualmente a livello di lotto, e qualora ciò sia ragionevolmente possibile, in modo da permettere di intraprendere eventuali azioni che si rendessero necessarie per identificare rischi potenziali causati dai dispositivi e dalle parti staccabili.

Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessario, le informazioni di cui al punto 13.6 dell'allegato 1 al D.Lgs 24.02.1997, n. 46.

Per il materiale sterile, la confezione dovrà riportare il metodo di sterilizzazione, la data di confezionamento, la data di scadenza, il numero di lotto; per detto materiale il periodo di validità della sterilizzazione al momento della consegna, dovrà essere pari almeno a 3/4 del totale.

Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche stabilite nelle schede tecniche presentate dalla Ditta in sede di partecipazione alla gara.

ARTICOLO 5 CAMPIONATURA

Qualora si rendesse necessario un esame diretto dei prodotti proposti, saranno richiesti campioni da consegnare entro un congruo tempo, per consentire adeguata ed obiettiva valutazione del livello qualitativo e della affidabilità dei prodotti di che trattasi.

Il materiale oggetto della campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta economica.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura di ciascun prodotto sarà quello risultante dalla gara, e resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo cui si riferisce la fornitura.

La revisione prezzi sarà disposta ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del medesimo D.Lgs. I prezzi offerti dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzini dell'Azienda Sanitaria, a rischio della Ditta.

Saranno pure comprensivi delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva.

ARTICOLO 7

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lga n. 163 del 2006 e s.m.i., la Ditta è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria verrà aumentata in ottemperanza alle modalità previste dal medesimo articolo..

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria;

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda Sanitaria, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, ad integrare la garanzia, qualora essa venisse in tutto o in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 8

PREZZI PER CONFEZIONE E VARIAZIONE CONFEZIONAMENTI E CODICI PRODOTTO

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta abbia l'esigenza di variare i

confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, rimarranno comunque fermi i prezzi unitari offerti, e i nuovi prezzi per confezione, (*arrotondati alla seconda cifra decimale*), saranno pari al prodotto tra i prezzi unitari fissi ed invariabili offerti in sede di gara (*arrotondati alla seconda cifra decimale*) e il nuovo numero di pezzi per confezione.

I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto saranno utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione della comunicazione scritta di avvenuta variazione da parte dell'U.O. Provveditorato-Economato dell'Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 9 TEMPI DI FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi formali (buono d'ordine, lettera, telegramma, o fax), con precisione e tempestività assolute.

L'Azienda Sanitaria comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Le consegne dovranno essere effettuate **entro 15 giorni** dalla ricezione del buono d'ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: **dalle ore 7.30 alle ore 12.30**, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria che saranno indicati sul buono d'ordine.

In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto et jure*", con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

Inoltre l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute e della penale prevista al successivo articolo 21.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

ARTICOLO 10 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dei presidi di destinazione.

I prodotti dovranno avere, al momento della consegna una validità

residua di di almeno i 3/4 dell'intera validità.

Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

All'atto della consegna potranno essere prelevati a cura dell'Azienda Sanitaria campioni dei prodotti forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Tecnico-sanitari dell'Azienda Sanitaria o presso laboratori specializzati scelti dall'Azienda Sanitaria,

L'eventuale prelievo di campioni per la esecuzione di analisi saranno fatti in diminuzione dei quantitativi consegnati.

Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla Ditta.

In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall'Azienda Sanitaria a suo insindacabile giudizio.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria procederà all'acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione, oltre all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 21.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

ARTICOLO 11 GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima, dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni, che dovrà essere di almeno 24 mesi.

La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 10, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente capitolato, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Azienda Sanitaria, per eventuale degradamenti

o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

ARTICOLO 12

ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato dei prodotti di cui a presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne.

In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

ARTICOLO 13

AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Azienda Sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente.

ARTICOLO 14

FATTURAZIONE

Le fatture per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d'ordine, le quali in particolare devono:

- a) riportare gli estremi del buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia della lettera d'ordine e del documento di trasporto;

ARTICOLO 15

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria, e indicato sul documento di trasporto.

I mandati di pagamento relativa alla merce regolarmente consegnata e per la quale non siano sorte contestazioni, saranno emessi entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, redatta secondo le norme di cui al presente capitolato.

Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda Sanitaria chieda chiarimenti.

ARTICOLO 16

INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

ARTICOLO 17

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la Ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione della fornitura affidata o ad essa comunque riconducibili

In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Azienda Sanitaria..

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria al subappaltatore.

ARTICOLO 18

ONERI FISCALI

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è a carico dell'Azienda alla quale la Ditta dovrà addebitare in fattura ai sensi dell'art. 18 della Legge 20 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli altri oneri tributari sono invece a carico della Ditta.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

La Ditta non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Azienda Sanitaria e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati la Ditta decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 20

INADEMPIENZE

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile dell'U.O Provveditorato-Economato mediante propria determinazione.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dalla Ditta, e delle ragioni per le quali l'Azienda sanitaria ritiene di disattenderele.

ARTICOLO 21 PENALITÀ

La Ditta incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza, e per ritardo nelle prestazioni dovute.

L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Detta penale, per singola inadempienza, non può essere inferiore a € 250,00 né superiore a € 2.000,00.

Costituisce causa specifica per l'applicazione della penale, la mancata fornitura o il ritardo nella consegna, ovvero la fornitura di prodotti non conformi, qualora per detta causa l'Azienda Sanitaria sia costretta ad approvvigionarsi sul libero mercato. In tal caso, oltre all'eventuale maggior onere sopportato dall'Azienda Sanitaria, sarà applicata alla Ditta una penale pari al 15% dell'importo della fornitura non effettuata.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

ARTICOLO 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto potrà essere risolto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata anche a mezzo fax al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- b. in caso di frode, di violazioni di legge, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c. sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- d. recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e. recidiva nei ritardi delle consegne;
- f. recidiva per mancata sostituzione;
- g. in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
- h. in caso di applicazione di 3 penalità;
- i. in caso di adesione al sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni;
- j. in caso di unione di acquisto tra Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Basilicata per la fornitura di prodotti facenti parte del presente capitolato che sono stati inseriti nell'elenco unico regionale.
- k. per motivi di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria procederà mediante semplice dichiarazione intimata anche a mezzo fax all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda Sanitaria ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti.

I danni e le spese conseguenti a tale risoluzione saranno a carico del fornitore.

ARTICOLO 23

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta é responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 24

ESCLUSIONE DELLE DITTE DA FUTURE PROCEDURE

L'Azienda Sanitaria non prenderà in considerazione nelle future procedure dirette all'approvvigionamento di prodotti oggetto del presente capitolato, le offerte delle ditte che nel corso del periodo di validità del presente appalto si saranno dimostrate poco affidabili con comportamenti che dimostrino scarse attitudini all'etica, alla deontologia professionale ed al rispetto degli obblighi contrattuali, in particolare:

- in caso di frode, di violazioni di legge;
- recidività nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- recidività nei ritardi delle consegne;
- recidività per mancata sostituzione;
- mancato soddisfacimento delle condizioni contrattuali.

ARTICOLO 25

FORO COMPETENTE

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa. In caso di perdurante disaccordo, la risoluzione del contenzioso sarà affidata al competente Tribunale di Potenza.

ARTICOLO 26

NORME COMUNI

per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato speciale o dagli altri documenti di gara, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti.

ALLEGATO:
CAPITOLATO TECNICO